

**Aspetti rilevanti e punti controversi introdotti dal
D.Lgs. n.106/2009 – modifica del D.Lgs. n.81/2008**

**Seminario AIAS e
Studio Tecnico Prof. Neri**

Villiam Alberghini

Direttore UOPSAL AUSL Bologna

Bologna - 13 Novembre 2009

Le modifiche al decreto sono numerose , non tutte sostanziali , alcune richiedono chiarimenti , altre lasciano qualche perplessità.

**Una prima novità riguarda il CAMPO APPLICAZIONE
(art. 3) :**

**I volontari , da soggetti equiparati a dipendenti, diventano
lavoratori “autonomi” con i relativi obblighi.**

**Il datore di lavoro è tenuto a fornire dettagliate
informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione ed
emergenza (comma 12-bis) .**

Tale obbligo è sanzionato dall’art. 55 comma 5.

E' cambiato anche l'art. 14 ,

La sospensione dell'attività di impresa in caso di gravi e e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza (all. I).

La reiterazione c'è quando “nei cinque anni successivi, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”. Sono considerate della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate dall'all. I.

L'ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

(Su questo articolo c'è la circolare 33 del 10/11/09 del Ministero del Lavoro).

Sempre nell'art. 14 :

E' confermata la somma aggiuntiva da pagare , pari a 2.500 euro , così come è fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Il provvedimento sospensivo dura fino a quando non vengono rimosse le condizioni che lo hanno determinato e non venga pagata la somma aggiuntiva.

Novità all'art. 16 (delega funzioni) :

Al comma 3 , è aggiunto che l'obbligo di vigilanza sulla delega ... si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

C'è anche possibilità di sub delega, ma una volta sola (il sub delegato non può a sua volta delegare) :Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Anche questa delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

E' un sistema che dal nostro punto di vista potrebbe presentare qualche criticità.

Qualche modifica anche all'art. 18 - obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente - al comma 1 , lettere :

- g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.**
- g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.**

Al comma “3-bis , sempre dell’art. 18 , viene introdotto invece un obbligo che appare pleonastico e ovvio :

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

E’ quello che resta della norma “salva manager” ?

**Ancora art. 18 , comma 1, lettera o : il
Datore di lavoro consegna il DVR anche su
supporto informatico al RLS .**

**La consultazione del DVR può avvenire solo
dentro azienda**

Anche nell'art. 26 (Contratti di appalto) ci sono cambiamenti :
Quando il committente e datore di lavoro sono diversi c'è un DUVRI a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici: ... il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

Non si fa il DUVRI per i lavori fino a due giorni, salvo presenza di rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Infine il DUVRI deve essere adeguato all'evoluzione di lavori

All'art. 27 , comma 1-bis, per la qualificazione delle imprese viene introdotta una sorta di patente a punti .

Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Sarà interessante vederne le modalità applicative.

**All'art.28 , comma 2 lettera a , è aggiunta una
semplificazione per la redazione del
documento di valutazione dei rischi : la scelta
dei criteri di redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro che vi provvede
con criteri di semplicità , brevità e
comprensibilità...**

**Sono concetti che meriterebbero degli
approfondimenti.**

Art 28 , comma 1 : La valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale (in effetti spesso gli infortuni interessano soprattutto alcune tipologie di contratti flessibili). Si parla in questo caso di DVR di “genere”.

Comma 1-bis :La valutazione dei rischi stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dal 1° Agosto 2010 e comunque alla disponibilità di metodologie riconosciute.

**C'è una novità anche all'art. 30, comma 5-bis:
La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro(art. 6) elabora
procedure semplificate per la adozione e la
efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.**

C'è un'aggiunta molto importante all'art. 37 , comma 7 : viene resa obbligatoria la formazione anche dei dirigenti , oltre che dei preposti .

**Una novità all'art. 25 – obblighi del Medico
Competente**

Compiti collaborativi – comma 1 lettera a)

**Il testo della norma è rimasto invariato , è stata
invece introdotta la sanzione dell' arresto fino a tre
mesi o l'ammenda da 400 a 1.600 euro con
riferimento alla valutazione dei rischi.**

**Sempre all'art. 25 - gestione delle cartelle sanitarie –
comma 1 lettera c)**

**Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.**

**Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina del medico competente**

All'art. 41- sorveglianza sanitaria - nella previsione di obbligatorietà non è più presente il riferimento alle indicazioni fornite dalle Direttive Europee (comma 1, lettera a)

Sono introdotte inoltre :

La visita medica preventiva in fase preassuntiva (lett. e- bis)

La visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (e- ter).

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (2- bis) 2- bis).

Questo è un punto che fa già discutere .

**C'è un punto molto delicato all'art. 51 comma 3-bis :
Gli organismi paritetici su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e
dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all'articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività.**

Anche questo è un punto che pone interrogativi.

Per quel che riguarda le sanzioni , scorrendo il Decreto nel suo complesso , salvo qualche eccezione , le sanzioni sono state ridotte.

Ma più efficace per la riduzione è l'introduzione del principio di accorpamento del trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di più precetti riconducibili ad una categoria omogenea di requisiti di sicurezza.

Le categorie omogenee

Le categorie in questione

riguardano diversi Titoli e sono contenute negli allegati :

Luoghi di lavoro , art. 68, comma 2 , all. IV .

Attrezzature , art. 87 , comma 5, all. V .

Cantieri , art. 159, comma 3, all.XIII .

Segnaletica, art. 165 , comma 2 , all. dal XXIV al XXXI .

Videoterminali , art. 178 , comma 2 , all. XXXIV.

A proposito di accorpamenti , c'è una novità anche nell'art. 56 , comma 1 .

Le sanzioni per il preposto sono accorpate in questo articolo - ad eccezione di quelle dell'art. 263 , comma 1 (Titolo IX , sostanze pericolose) e dell'art. 283 , comma 1 (Titolo X , agenti biologici).

Infine :

Per le violazioni che prevedono la sola ammenda si applica il Dlg. 758/94 (art. 301).

C'è l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi , art. 301-bis , che ha bisogno di chiarimenti sulle procedure applicative.

C'è un nuovo potere dispositivo , oggetto anche questo di qualche dubbio interpretativo (art. 302-bis).